ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" - ex 2^ CIRCOLO
Via E. Fermi, 10 – 75100 MATERA C.F. 93051610777 - Tel. 0835/381615
E-mail: mtic828006@istruzione.it PEC: mtic828006@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivofermimatera.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - E. FERMI-MATERA
Prot. 0004041 del 20/07/2021
07-03 (Uscita)

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI (art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018) Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 19 luglio 2021.

PREMESSA

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, perché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, definiti dal D.lgs. n.165/2001, sono così riassumibili:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Art. 2222 e ss. Codice Civile;
• Art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994;
• D.I. 12.10.1995, n. 336 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";
• Art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
• Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
• Art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/01 "Gestione delle risorse umane";
• Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
• Legge 06/08/08 n. 133, art. 46 "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione";
• Circolare 02/02/2009, n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali";
• CCNL del comparto scuola vigente;
• Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
• Quaderno 3 Miur.

EMANA

Il seguente regolamento sulla disciplina dell'assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno, che va a costruire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1—Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali.
Il presente regolamento, con particolare riguardo alla procedura selettiva, non si applica ad attività di esperti che si esauriscono in un'unica prestazione o che comportino un onere finanziario fino a 2.000,00 euro.

Art. 2 -- Condizioni per la stipula dei contratti

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Art. 3-- Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007.
Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare:

- contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
- contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir

Art. 4 – Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto deliberati dal PTOF o inseriti in eventuali PON gestiti da questo Istituto scolastico, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, docenti, tutor, personale ATA, il Consiglio di Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono, di norma, essere in possesso di requisiti in termini di titoli culturali e professionali, nonché dell'eventuale esperienza maturata nel campo che il suddetto personale deve possedere per accedere all'incarico.
I criteri generali in base ai quali il personale sarà individuato quale destinatario di incarico sono i seguenti:

1. Titolo di studio
2. Abilitazione e/o specializzazione e/o superamento di concorsi
3. Master universitari e/o dottorati di ricerca
4. Esperienze lavorative nel settore, coerenti con l'incarico, con particolare riguardo alla continuità nella scuola
5. Esperienze effettuate nei progetti PON
6. Esperienza di formatore

7. Esperienza di tutoraggio
8. Pubblicazioni
9. Corsi di formazione e aggiornamento e certificazione di competenze
10. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Tutti i titoli devono essere coerenti con l'incarico cui si aspira.
I criteri adottati dal consiglio d'istituto saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo e pubblicati sul sito web della scuola o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Art. 5-- Scelta dell'esperto

Il Dirigente Scolastico, soltanto dopo l'esito negativo della selezione tra personale interno dell'istituzione scolastica, procederà all'individuazione dell'esperto esterno seguendo le seguenti procedure:
• selezione comparativa dei candidati mediante avvisi pubblici o, eventualmente, richiesta di candidature;
• affidamento attraverso la richiesta a Enti/Università con i quali sia stata stipulata una Convenzione, ad associazioni specifiche, albi territoriali professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
• procedura semplificata con affidamento diretto allorquando siano necessari presupposti specifici legati alle competenze professionali di natura tecnica o artistica (confronta art. 9 - Esclusioni);
In ogni caso gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Art. 6-- Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto e, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
Gli avvisi rimarranno pubblicati, normalmente, per 15 giorni consecutivi salvo casi di urgenza (con un minimo di 5 giorni) e dovranno indicare: l'oggetto dell'incarico, la durata dello stesso, la tipologia contrattuale, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, l'elenco dei contratti che si intende stipulare, il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

Art. 7-- Criteri di scelta e procedure per i contratti

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, Onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.
Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

• assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
• garantire la qualità della prestazione;
• valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
• scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
• valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

Il Dirigente Scolastico conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri che, di volta in volta, vengono individuati con proposta del Collegio dei Docenti e deliberati da Consiglio di Istituto:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa
• inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola;
• competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante:
1. i titoli di studio e le specializzazioni;
2. le esperienze lavorative nel settore;
3. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
• valutazione del Dirigente Scolastico.

B - Incarichi relativi ai P.O.N./POR. I criteri di cui sopra sono così integrati:
• titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
• laurea specifica;
• abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
• competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.
• certificazioni informatiche;
• dottorati di ricerca;
• pubblicazioni;
• specializzazioni afferenti all'area di intervento;
• corsi di perfezionamento post - laurea;
• comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
• esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
• esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
• partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Art. 8-- Individuazione degli esperti

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica. Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione. È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri esplicitati nel presente regolamento e/o nell'Avviso di selezione redatti ad hoc. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio. In caso di parità di punteggio tra due o più esperti si procederà alla nomina dell'esperto secondo il seguente criterio:
• candidato più giovane;

Solo ed unicamente nella circostanza in cui due candidati abbiano siano nati nello stesso giorno, mese ed anno, si procederà alla nomina dell'esperto tramite sorteggio.

Si procederà a valutazione anche in caso di unica candidatura pervenuta.

Art. 9-- Esclusioni

Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 100,00 (cfr Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Il ricorso a procedure comparative può essere, inoltre, derogato con affidamento diretto nei seguenti casi:

1) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122)

2) interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (Corte dei conti Regione Emilia Romagna Deliberazione n. 65/2016)

La materia oggetto del presente Regolamento (incarichi di lavoro autonomo a persone fisiche esterne alla PA) è estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi e, pertanto, non può farsi ricorso a detti criteri. Il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che può prescindersi solo in circostanze del tutto particolari, come per esempio procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 10-- Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze e richieste
- dell'istituzione;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
- Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- Presentare al termine dell'attività una dettagliata relazione e fornire tutta la documentazione richiesta per il pagamento;
- Conoscere, condividere e attuare gli obiettivi dell'istituto scolastico;
- Attenersi ai Regolamenti e ai documenti d'Istituto.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art.11-- Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

I contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente sono comunicati al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 12-- Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

Tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto nell'ambito delle disponibilità finanziarie programmate del bilancio.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere

congruo rispetto alla specificità professionale richiesta Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.
Il corrispettivo pattuito si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e futuro e di ogni altra ritenuta. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli Esperti e/o Tutor nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima.
Al fine della determinazione dei compensi, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, si farà riferimento:
• Circ. 02/02/2009, n. 2 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali";
• D.I. 12.10.1995, n. 336 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";
• CCNL del comparto scuola vigente anche per il personale ATA.
Con il prestatore d'opera è possibile concordare il compenso, prevedendone anche la misura forfetaria. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l'espletamento delle necessarie verifiche.

Art. 13-- Valutazione della prestazione

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 14-- Interventi di esperti a titolo gratuito

Si fa riferimento a regolamento apposito.

Art. 15-- Clausole di rescissione del contratto e decadenza dalla graduatoria

L'istituto si riserva di rescindere il contratto in caso di ingiustificate, gravi e/o reiterate negligenze e inosservanze contrattuali.
In caso di ripetuti rilievi, L'istituzione scolastica si riserva di escludere l'esperto dalle proprie graduatorie.

Art. 16-- Validità

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico. Approvato dal Consiglio d'istituto in data 19/07/2021 ed è valido fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

Art.17-- Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella Abbatino
Firmato Digitalmente